

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3989**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GASPERINI, BIANCO, MANARA, WILDE,  
PROVERA e ANTOLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1999**

—————

**Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ogni legislatura nasce con intenti mirabili che spesso e volentieri si risolvono in un nulla di fatto. La legislatura in corso, la XIII, è nata con l'intento di procedere sul piano delle riforme istituzionali. Il percorso individuato e il processo avviato per ridisegnare la Costituzione in realtà sono falliti miseramente. Le iniziative successive al fallimento della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali hanno evidenziato il limite della volontà riformatrice di questo Parlamento e di questa legislatura. È il vecchio dilemma fra potere costituente e potere costituito. Il potere costituito non rinuncia minimamente ad essere l'unico detentore del potere costituente e lo nega in tal senso ai cittadini. Quello che doveva essere un percorso normale e naturale in tema di riforme è stato stravolto e non ha prodotto alcun risultato. Non solo. Si è assistito a ricatti, a veti reciproci, a posizioni discordanti, a cambiamenti di opinione repentini da parte di autorevoli *leader* di schieramenti politici, senza che si giungesse ad alcun risultato. Non si è discussa la forma di Stato. Si è tentato un timido approccio alla forma di governo. Si è innescato un processo tendente all'elezione diretta del Capo dello Stato. Il dibattito su questi temi è tuttora in corso, ma la soluzione pare, agli stessi che l'hanno avviato, essere quella di un percorso riformatore che privilegi esclusivamente la legge elettorale.

Rimaniamo perplessi di fronte a un percorso siffatto, peraltro perorato anche dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri all'atto del suo insediamento, e riteniamo sostanzialmente che il Paese esige sì stabilità delle maggioranze e dei governi, ma che

tutte le soluzioni individuate, compresa quella referendaria, vanno contro un principio altrettanto legittimo ed indiscutibile, quello della rappresentatività popolare.

Crediamo che siano motivate le asserzioni di coloro i quali sostengono il principio prioritario della stabilità. Ma noi anteponiamo al principio della stabilità quello della rappresentanza. È per questo che presentiamo questo disegno di legge, per il quale chiediamo l'adesione dei singoli parlamentari, indipendentemente dal partito o movimento politico all'interno del quale sono stati eletti. Si tratta di un disegno di legge molto semplice, teso al recupero del sistema elettorale proporzionale, con una soglia di sbarramento del 5 per cento.

Riteniamo che questo nostro disegno di legge possa garantire non una stabilizzazione e quindi una restaurazione del sistema politico, bensì, escludendo dalla competizione elettorale quelle forze politiche che a livello nazionale non raggiungono il 5 per cento dei voti validamente espressi, fornire un maggiore contributo alla stabilità. Contemporaneamente, tuttavia, esso contribuisce a rispettare il principio di rappresentanza popolare, che qualunque sistema elettorale deve prioritariamente garantire. Non è un caso che in Paesi nei quali storicamente si è percorsa la via di sistemi elettorali maggioritari, ad un turno o a due, è oggi in atto una riflessione critica tendente a rimettere in discussione quei sistemi elettorali proprio in funzione di una maggiore rappresentatività. E allo stesso tempo non possiamo che constatare come democrazie occidentali evolute abbiano garantito e garantiscano stabilità dei governi e delle maggioranze con leggi elettorali pre-

valentemente proporzionali. Riteniamo altresì che con un sistema elettorale così delineato sarebbe garantita e rispettata la reale volontà degli elettori ed un ritorno degli

stessi alle urne, oggi spesso disertate a causa di un sistema nel quale non si riconosce circa il 30 per cento del corpo elettorale, come recenti esperienze confermano.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Abrogazione della legge 4 agosto 1993,  
n. 277)*

1. La legge 4 agosto 1993, n. 277, recante nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati, il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, sono abrogati.

2. Nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1994, n. 127, e nella legge 31 dicembre 1996, n. 672 e successive modificazioni, sono abrogate le disposizioni incompatibili in seguito alle abrogazioni di cui al comma 1.

## Art. 2.

*(Nuova vigenza delle disposizioni abrogate o  
modificate dalla legge 4 agosto 1993,  
n. 277)*

1. Per effetto delle abrogazioni di cui all'articolo 1 riacquistano efficacia, con le modificazioni di cui all'articolo 3, le disposizioni e le tabelle allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 277. Le leggi e le altre norme richiamate ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 continuano ad applicarsi limitatamente alle questioni pendenti e relati-

vamente alle votazioni svoltesi nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 277, e la data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

*(Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 - Soglia di sbarramento)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 77, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) redige in duplice esemplare il processo verbale della determinazione delle cifre elettorali di ciascuna lista; il processo verbale indica la cifra elettorale di ciascuna lista e il contrassegno depositato da questa presso il Ministero dell'interno, con il quale ogni singola lista è contraddistinta e del relativo partito o gruppo politico organizzato. Rimette subito copia integrale del verbale all'Ufficio centrale nazionale e sospende le operazioni sino alla comunicazione delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 82-*bis*»;

b) all'articolo 77, primo comma, il primo periodo del numero 2) è sostituito dal seguente: «procede, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 82-*bis*, comma 1, lettera c), al riparto dei seggi tra le liste ammesse in base alla cifra elettorale di ciascuna lista»;

c) all'articolo 77, primo comma, numero 3), al primo periodo, dopo la parola: «lista» è aggiunta la seguente «ammessa»; al terzo periodo, dopo la parola: «liste» è aggiunta la seguente «ammesse»;

d) all'articolo 77, primo comma, numero 4), dopo la parola: «lista» è inserita la seguente: «ammessa»;

e) all'articolo 77, primo comma, numero 5), al primo periodo, dopo la parola: «candidato» sono aggiunte le seguenti: «delle liste ammesse»;

f) all'articolo 77, primo comma, numero 6), al primo periodo, dopo la parola: «lista» è aggiunta la seguente: «ammessa»;

g) dopo l'articolo 82 è inserito il seguente:

«Art. 82-*bis*. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 77, primo comma, numero 1-*bis*, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica a ciascun ufficio circoscrizionale le liste della circoscrizione ammesse al riparto dei seggi; sono ammesse al riparto dei seggi in sede circoscrizionale le liste individuate ai sensi della lettera b)»;

h) il primo comma dell'articolo 83 è abrogato;

i) all'articolo 83, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di cui all'articolo 81, procede al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni fra le liste ammesse».



